

Statuto dell'A.S.A.C. Veneto

Aggiornato con le modifiche approvate in Assemblea Generale
2013

Capitolo I Costituzione - Scopi - Sedi

Articolo 1

È costituita l'Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali (A.S.A.C. - Veneto),
apartitica, senza fini di lucro.

Articolo 2

Scopi dell'Associazione:

1. sviluppare l'attività corale, valorizzando l'importante ruolo culturale, aggregativo e formativo dei cori;
2. incrementare e coordinare l'educazione e l'animazione musicale nel contesto sociale-culturale, in particolare promuovendo iniziative finalizzate al recupero delle tradizioni locali, alla ricerca e diffusione di composizione corali di qualsiasi epoca;
3. indire concorsi, rassegne, concerti, corsi didattici, seminari di studio, convegni, iniziative di formazione e di aggiornamento per insegnanti ed altre manifestazioni ad ogni livello;
4. curare pubblicazioni, informazioni, edizioni nastro-discografiche specializzate ed istituire una biblioteca di consultazione;
5. stabilire relazioni continuative con enti pubblici, amministrativi, culturali, artistici, scolastici, turistici e istituti editoriali operanti nel settore.;
6. sviluppare rapporti e collaborazioni con altre organizzazioni similari, italiane ed estere su basi di reciprocità;
7. favorire per fini sociali iniziative e momenti di incontro attraverso l'animazione corale.

Articolo 3

L'Associazione ha sede in Regione Veneto.

Articolo 4

Per la realizzazione degli scopi statutari l'Associazione si avvale anche di strutture di base configurate in Consulte provinciali.

Capitolo II

Organi dell'Associazione

Articolo 5

Gli Organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea Generale;
2. il Presidente;
3. il Consiglio Direttivo;
4. il Collegio dei Sindaci;
5. la Commissione Artistica.

Le cariche elettive sono esercitate a titolo gratuito. Possono essere assunte soltanto da membri dell'Associazione (fanno eccezione il Presidente e la Commissione Artistica). Il loro mandato è triennale e possono essere rieletti per non oltre tre mandati consecutivi.

Dell'Assemblea Generale

Articolo 6

L'Assemblea Generale, massimo organo dell'Associazione, è composta da:

1. il Presidente dell'Associazione;
2. i componenti il Consiglio Direttivo;
3. il Collegio dei Sindaci;
4. la Commissione Artistica;
5. il rappresentante delegato di ciascun complesso associato (non sono ammesse deleghe) e i soci singoli.

Articolo 7

L'Assemblea Generale viene convocata, in via ordinaria, dal Presidente dell'Associazione ogni anno, entro il mese di aprile, e in via straordinaria, ogni qualvolta la convocazione sia stata richiesta per iscritto dal Consiglio Direttivo o dalla metà più uno dei complessi associati, con l'indicazione motivata degli oggetti da trattare.

Articolo 8

La convocazione avviene con preavviso di 30 giorni, per l'Assemblea Ordinaria, o di 20 giorni per l'Assemblea Straordinaria, mediante invio a tutti gli aventi diritto - in base all'art. 6 - dell'avviso di convocazione, contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e, in allegato, l'elenco dei soci con diritto di voto.

Articolo 9

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei voti rappresentati e, in seconda convocazione, un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Articolo 10

Non può presiedere l'Assemblea Generale e/o Straordinaria un componente degli organi regionali dell'Associazione.

Articolo 11

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale circostanziato, trascritto in apposito libro, depositato presso la sede dell'Associazione e inviato in copia ai soci.

Dei poteri dell'Assemblea Generale - Votazioni

Articolo 12

L'Assemblea Generale:

1. nomina il Presidente dell'Assemblea e tre scrutatori,
2. discute e ratifica relazioni, morale e finanziaria, della gestione sociale: la mancata approvazione costituisce voto di sfiducia;
3. propone ed approva eventuali modifiche di Statuto;
4. delibera su eventuali modifiche da apportare alle strutture tecniche ed organizzative;
5. elegge n. 2 componenti il Consiglio Direttivo Regionale per ogni provincia con le modalità previste dall'art. 13 (non appartenenti allo stesso complesso corale) e 5 componenti il Collegio dei Sindaci (tre effettivi e due supplenti).

Articolo 13

Nell'ambito di ciascuna provincia vengono eletti due Consiglieri regionali, in sedi e date stabilite dal Consiglio Direttivo. Le convocazioni avvengono con preavviso di 30 giorni, mediante l'invio agli aventi diritto - in base all'art. 6 - della notifica di convocazione, contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, unitamente all'elenco dei candidati e dei soci aventi diritto di voto. Per la validità della riunione si fa riferimento a quanto previsto all'art. 9.

Articolo 14

I Consiglieri regionali non possono assumere funzioni di rappresentanti delegati e non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano il loro operato e nella elezione del Consiglio Direttivo. La Commissione Artistica e il Collegio dei Sindaci non votano.

Articolo 15

Per la elezione delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

Articolo 16

Sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei votanti, mentre per quelle riguardanti le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Del Presidente

Articolo 17

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra coloro che operano all'interno dell'ASAC. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne firma gli atti; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; convoca l'Assemblea Generale; adotta tutti i provvedimenti di carattere d'urgenza ritenuti necessari, purché non finanziari.

Articolo 18

Il Presidente è tenuto, sotto la sua responsabilità, a non consentire alcuna spesa eccedente i limiti del bilancio preventivo.

Del Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto:

dal Presidente dell'Associazione e dai Consiglieri Regionali con diritto a un voto ciascuno;
dal Segretario Regionale (senza diritto di voto).

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli affari generali dell'Associazione, regolandone l'attività al fine di assicurare il conseguimento degli scopi statutari. In particolare:

1. surroga il consigliere regionale eventualmente eletto Presidente, per il periodo in cui questi resti in carica, con il candidato della stessa provincia, primo dei non eletti. Analogamente surroga gli eventuali consiglieri dimissionari;
2. elegge al suo interno uno o più Vice-presidenti, dei quali uno Vicario;
3. approva i bilanci preventivi e consuntivi e determina l'ammontare delle quote associative;
4. delibera sulla erogazione dei fondi disponibili, entro i limiti del bilancio preventivo;
5. elegge il Segretario Regionale;

6. elegge i componenti la Commissione Artistica;
7. conferisce procure sia generali sia speciali;
8. coordina i regolamenti dei concorsi e delle rassegne, dei corsi didattici, dei seminari di studio, dei convegni e altre manifestazioni;
9. rende esecutive le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
10. redige il regolamento interno, che definisce i rapporti tra gli organi dell'Associazione, comprese le Consulte Provinciali.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione almeno tre volte all'anno: esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio Direttivo può essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno otto membri dello stesso Consiglio, con diritto di voto.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati quali osservatori i coordinatori delle Consulte provinciali.

Articolo 22

Il Consigliere regionale decade dal suo incarico, in sede di assemblea, conseguentemente ad una mozione di sfiducia espressa da almeno i 2/3 dei delegati corali della stessa provincia e viene surrogato con il primo dei non eletti.

Decade inoltre per reiterate assenze non adeguatamente giustificate e/o per mozione di sfiducia proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dalla Consulta di competenza.

Articolo 23

I Consiglieri regionali, nella gestione delle attività provinciali, possono essere coadiuvati da un coordinatore, nominato dalle Consulte. In ogni caso, i consiglieri ed il coordinatore non possono operare nello stesso complesso corale.

Articolo 24

In caso di dimissioni contemporanee dei due consiglieri regionali rappresentanti la stessa provincia, il Consiglio Direttivo procede alla surroga dei dimissionari con i primi dei non eletti, purché questi ultimi abbiano ottenuto la fiducia della maggioranza dei delegati corali della provincia. In caso di mancata fiducia, il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di un commissario gerente fino alla successiva Assemblea Generale.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo decade:

1. per voto di sfiducia espresso dall'Assemblea Generale;
2. per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

In tali casi, entro trenta giorni, dovrà essere convocata l'Assemblea Generale per la nuova elezione dell'intero Consiglio.

Del Segretario Regionale

Articolo 26

Il Segretario Regionale, eletto dal Consiglio Direttivo, cura lo svolgimento delle attività, la gestione degli affari e le pratiche di carattere amministrativo e finanziario; compila i bilanci annuali - riferiti all'anno solare - da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. Partecipa all'Assemblea Generale, senza diritto di voto. Il suo mandato è triennale e può essere riconfermato.

Il Segretario Regionale può esercitare specifici compiti e funzioni su delega del Consiglio Direttivo.

Del Collegio dei Sindaci

Articolo 27

Il Collegio dei Sindaci, composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale, è incaricato del controllo contabile dell'Associazione, con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale, partecipandovi senza diritto di voto.

Articolo 28

La carica di Sindaco è incompatibile con altre nell'ambito degli organi regionali dell'Associazione.

Della Commissione Artistica

Articolo 29

La Commissione Artistica, eletta dal Consiglio Direttivo, come disposto dall'Art. 20, lettera f), dura in carica tre anni e può essere riconfermata in parte o in toto, fatto salvo l'art. 5, ultimo comma.

Articolo 30

La carica di componente la Commissione Artistica è incompatibile con altre, nell'ambito degli organi regionali dell'Associazione.

Articolo 31

La Commissione Artistica ha i seguenti compiti:

1. curare tutte le iniziative necessarie a incrementare il livello artistico-culturale dei complessi;
2. verificare l'attuazione dei programmi nei corsi di orientamento musicale;
3. elaborare, nell'ambito della competenza, i regolamenti di concorsi, rassegne, convegni, corsi didattici, seminari di studio e altre manifestazioni musicali, proponendo nominativi di Maestri componenti le Commissioni giudicatrici e seminari di studio, complessi partecipanti a concerti e ad altre manifestazioni dell'Associazione;
4. promuovere la pubblicazione di antologie e rubriche specializzate;
5. può essere convocata anche su richiesta dei singoli complessi, per competenze tecniche.

Capitolo III Delle iscrizioni all'Associazione

Articolo 32

Possono associarsi all'A.S.A.C. i complessi corali non professionisti, con o senza ausilio strumentale, e le persone fisiche e/o giuridiche.

Articolo 33

L'appartenenza all'Associazione, che comporta l'accettazione del presente Statuto, si ottiene inoltrando apposita domanda.

Articolo 34

I soci cesseranno di appartenere all'Associazione:

1. per dimissioni;
2. per mancato ripristino dell'adesione.

Capitolo IV Delle entrate dell'Associazione

Articolo 35

Le entrate del bilancio annuale dell'Associazione sono costituite:

1. dai contributi di enti, associazioni e persone;
2. dalle quote associative;
3. dagli avanzi o residui d'esercizio.

Articolo 36

L'Associazione, a tutti i livelli, può chiedere direttamente contributi per manifestazioni a ministeri, enti regione, amministrazioni provinciali e comunali e ad altri istituti.

Utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Capitolo V Dello scioglimento dell'Associazione

Articolo 37

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea, con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, elegge uno o più liquidatori determinandone i poteri e le norme della liquidazione del patrimonio, che sarà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Associazione è retta dal presente Statuto, registrato a Venezia il 18 giugno 1979 N. 642 Vol. 44 - Atti Pubblici Allegato "A" al n. 51290 di Repertorio.

Notaio: Dott. Giuseppe Gallimberti - San Marco 3816 - Venezia

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile